



Comune di Maggia

## **Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili**

### CAPITOLO I

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1, scopo, obiettivi**

Con il presente Regolamento si vuole promuovere misure di efficienza e risparmio energetico, volte al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge di ottenere.

##### **Art. 2, base legale**

Il Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative:

- articoli 186 e seguenti della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- Legge cantonale sull'energia del 08.02.1994;
- Legge edilizia cantonale del 13.03.1991 e Regolamento di applicazione della legge edilizia del 09.12.1992;
- Legge federale sull'energia del 30.09.2016;
- Ordinanza federale sull'energia del 01.11.2017;
- Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 23.12.2011;
- Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia del 16.09.2008;
- Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili del 29.04.2014.
- Compresa ogni successiva modifica

nonché ogni altra norma applicabile all'oggetto del Regolamento.

È inoltre richiamato ed applicato il PECO. (Piano energetico comunale) del Comune di Maggia del 24.05.2017.

##### **Art. 3, consulenza**

Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale. La consulenza è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Maggia.

##### **Art. 4, campo d'applicazione**

Nel limite della disponibilità del credito annuo, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta misure di efficienza e risparmio energetico.

Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.

##### **Art. 5, disponibilità del credito**

La disponibilità di credito, fissata annualmente in sede di preventivo comunale, è determinata dall'ammontare annuo accordato al Comune di Maggia per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili).

Una volta utilizzato il credito a disposizione, di principio, le richieste d'incentivo pendenti non vengono più considerate.

##### **Art. 6, beneficiari**

I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi senza limitazione di reddito.

I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti.

#### **Art. 7, richieste incentivi**

Le richieste vanno presentate secondo le modalità stabilite dal Municipio, comunque al più tardi entro il termine di 1 anno dal pagamento della fattura di riferimento.

#### **Art. 8, decisioni**

Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo.

#### **Art. 9, modalità di versamento**

Le modalità, inoltre gli importi o i criteri di calcolo degli incentivi entro il limiti degli articoli seguenti, sono fissati dal Municipio mediante ordinanza municipale.

## CAPITOLO II

### **Incentivi**

#### **Art. 10, risanamento edifici**

In applicazione della scheda "azione 2" del PECo, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti, oltre ai sussidi cantonali previsti dal decreto esecutivo del 07.07.2021, sono concessi degli incentivi comunali fino ad un massimo di fr. 5'000.00.

La richiesta deve essere presentata tramite l'apposito modulo disponibile presso l'amministrazione comunale o scaricabile dal sito <https://maggia.ch>. Al formulario vanno allegati le decisioni cantonali.

#### **Art. 11, nuovi edifici Minergie P o A**

In applicazione della scheda "azione 3" del PECo, per la costruzione di nuovi edifici in standard P o A, oltre ai sussidi cantonali previsti dal decreto esecutivo del 07.07.2021, sono concessi degli incentivi comunali fino ad un massimo di CHF 5'000.00.

La richiesta deve essere presentata tramite l'apposito modulo disponibile presso l'amministrazione comunale o scaricabile dal sito <https://maggia.ch>. Al formulario vanno allegati le decisioni cantonali.

#### **Art. 12, conversione generatori di calore**

In applicazione della scheda "azione 5" del PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore a olio, riscaldamenti elettrici diretti e a gas, con pompe di calore.

Gli stessi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio.

Per la sostituzione del generatore di calore e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo concesso è pari a 30 CHF per KW, fino ad un massimo di CHF 1'000.00.

#### **Art. 13, installazione pannelli solari termici o impianti a legna**

In applicazione della scheda "azione 6" del PECo, sono concessi incentivi per l'integrazione del riscaldamento con pannelli solari termici, finanziati con un sussidio fino ad un massimo di CHF 100.00 per ogni m2 di superficie captante installata.

Inoltre un incentivo fino ad un massimo di CHF 800.00 è concesso per l'installazione di impianti a legna centralizzati muniti di carica automatica o manuale (cippato, legna o pellet), a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario (almeno il 75% del calore necessario per il riscaldamento).

#### **Art. 14, acquisto elettrodomestici**

Conformemente alle raccomandazioni contenute nel PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di elettrodomestici con l'acquisto di apparecchi nuovi ad alta efficienza energetica di lunga durata, ad esempio frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc..

L'entità dell'incentivo è pari al 50% del costo d'acquisto, per un massimo di CHF 200.00.

L'incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera presso negozi o rivenditori autorizzati e di classe di efficienza energetica A, B o C.

Per ogni economia domestica primaria è concesso un incentivo per ogni tipo di elettrodomestico una volta nell'arco di 10 anni.

#### **Art. 15, acquisto benzina alchilata**

Conformemente alle raccomandazioni contenute nel PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di benzina alchilata per attrezzi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.

L'incentivo, pari al 50% del costo d'acquisto, è concesso fino ad un massimo di 15 litri all'anno per economia domestica e solo per benzina acquistata in Svizzera.

#### **Art. 16, acquisto veicoli elettrici**

Conformemente alle raccomandazioni contenute nel PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di autoveicoli elettrici. L'entità dell'incentivo è pari ad un massimo di CHF 400.00 per anno, per veicolo, pagabile per i primi 5 anni e per un importo massimo di CHF 2'000.00.

La vendita o la rinuncia dell'autoveicolo nei primi 5 anni comporta anche la rinuncia all'incentivo che, in ogni caso, è concesso solo per veicoli nuovi acquistati in Svizzera presso rivenditori autorizzati.

Per gli autoveicoli, l'incentivo viene concesso anche in caso di leasing o di acquisto a rate; il proprietario/richiedente dell'incentivo ha l'obbligo di consegnare annualmente all'amministrazione comunale, una copia della carta grigia dell'autoveicolo onde comprovare la proprietà e poter incassare l'incentivo.

Sono pure concessi incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici nuovi acquistati in Svizzera presso rivenditori autorizzati. L'entità dell'incentivo è pari al 10% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di CHF 500.00.

L'incentivo è concesso una volta sola nell'arco di 5 anni per ogni beneficiario.

#### **Art. 17, acquisto biciclette elettriche**

Conformemente alle raccomandazioni contenute nel PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e contribuire alla salute dell'ambiente e della popolazione.

L'entità dell'incentivo è pari al 10% del costo d'acquisto, per un massimo di CHF 400.00.

Lo stesso è concesso solo per biciclette nuove acquistate in Svizzera presso negozi o rivenditori autorizzati.

Per ogni beneficiario l'incentivo è concesso una sola volta nell'arco di 5 anni.

#### **Art. 18, Acquisto di stazione di ricarica private o di cavi con trasformatore (Booster) per auto elettriche**

Conformemente alle raccomandazioni contenute nel PECo, è concesso un sussidio pari al 25% del prezzo di acquisto netto, per un importo massimo di CHF 200.00. Lo stesso è concesso solo per apparecchi nuovi acquistati in Svizzera in negozi o rivenditori autorizzati.

Per ogni beneficiario l'incentivo è concesso una sola volta nell'arco di 5 anni.

#### **Art. 19, installazione pannelli solari fotovoltaici**

In applicazione alle raccomandazioni del PECo, sono concessi incentivi per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, finanziati con un sussidio pari a CHF 70.00 per ogni KWp di potenza installata, fino a un massimo per impianto e proprietà di CHF 1'000.00.

## CAPITOLO III

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 20, contestazioni**

Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente Regolamento possono essere oggetto di reclamo al Municipio. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

#### **Art. 21, diritto suppletorio**

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà caso per caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti.

#### **Art. 22, entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali e sostituisce il regolamento dell'11.03.2019 precedentemente in vigore.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 21.02.2022.

Approvato dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del 25.05.2022